

Codice DB1703

D.D. 18 novembre 2010, n. 239

Art. 14, L.R. 24/2009. DGR n. 46-13495 dell'8/3/2010. Modalita' per la conferma dell'iscrizione delle Associazioni dei consumatori all'Elenco regionale a seguito della scadenza del periodo di iscrizione transitoria.

La L.R. 24/2009 (di seguito "legge") prevede all'art. 6 l'istituzione dell'Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale (di seguito "Elenco").

L'art. 6, comma 2 della legge enumera i requisiti che le Associazioni dei consumatori debbono possedere per poter essere iscritte all'Elenco.

La D.G.R. n. 46 – 13495 dell'08/03/2010 ha istituito l'Elenco e ha disciplinato (Allegato A alla medesima deliberazione) il procedimento di iscrizione.

L'art. 14, comma 1 della legge ha disposto l'iscrizione automatica, per il periodo di un anno dall'istituzione dell'Elenco (quindi sino all'08/03/2011), delle Associazioni dei consumatori già iscritte, al momento dell'entrata in vigore della legge, all'Albo regionale previsto dalla L.R. 21/1985 s.m.i.

Una volta decorso tale periodo, le Associazioni iscritte in via transitoria dovranno dimostrare, per poter mantenere l'iscrizione all'Elenco, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2 della legge, eccetto (ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge) quello previsto alla lettera f) del medesimo comma.

Si rende quindi necessario, da un lato, specificare la documentazione idonea alla dimostrazione del possesso dei requisiti per i quali già non vi sia un'indicazione legislativa o di natura regolamentare delle relative modalità probatorie, dall'altro fornire indicazioni interpretative (ulteriori rispetto a quelle già contenute nella D.G.R. n. 46 cit.) sul significato da attribuire alle espressioni normative al fine di rendere consapevoli le dichiarazioni che dovranno essere rese, e, dall'altro ancora, esplicitare la tempistica del procedimento di rinnovo dell'iscrizione all'Elenco.

La conferma dell'iscrizione, di competenza del Dirigente che sottoscrive il presente atto, avverrà riscontrato il possesso dei seguenti requisiti:

1. "presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province." (art. 6, comma 2, lett a) della legge). L'operatività delle sedi e delle articolazioni organizzative deve trovare riscontro nella descrizione dell'attività in esse svolta nonché nella dimostrazione dell'esistenza di un contratto comprovante il titolo di godimento degli immobili presso i quali sono ubicate.

Modalità probatorie: occorre, al riguardo, presentare una relazione che descriva l'articolazione territoriale dell'associazione e illustri l'attività di assistenza svolta in ciascun ambito territoriale di pertinenza nonché copia autentica (o conforme all'originale) dei contratti, aventi data certa e intestati all'Associazione, comprovanti il titolo di godimento degli immobili presso i quali i relativi uffici sono ubicati. La relazione deve altresì contenere, oltre ai riferimenti necessari ad individuare l'esatta ubicazione della sede e dei centri di assistenza, dati suscettibili di oggettivo riscontro (quali, a titolo meramente esemplificativo, contratti di utenza telefonica intestati all'associazione, identità del responsabile della struttura e/o del personale in essa operante, pratiche aperte a tutela del consumatore, ecc.). Dall'obbligo di presentazione della relazione (ma non da quello di presentare

copia dei contratti intestati all'Associazione) sono esentate, limitatamente alle province nelle quali sono ubicati, le Associazioni che hanno avuto nel corso del 2010 o hanno tuttora in esercizio sportelli del consumatore accreditati dalla Regione.

2. “(...) possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia prevista, come scopo esclusivo, la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro” (art. 6, comma 2, lett. b) della legge). Per ordinamento a base democratica si intendono regole di funzionamento che garantiscano agli associati la possibilità di partecipare, in condizioni paritarie, alle decisioni più significative della vita dell'associazione (fra le quali necessariamente vanno annoverate la preposizione alle cariche sociali, il bilancio e le modifiche statutarie).

Modalità probatorie: occorre, al riguardo, presentare dichiarazione sostitutiva che faccia menzione della data dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata contenente lo statuto e che dia atto della conformità delle regole statutarie ai principi democratici nell'accezione suindicata.

3. “tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari” (art. 6, comma 2, lett. c) della legge). L'adesione degli iscritti alla associazione deve risultare in modo espresso e quindi deve trovare riscontro in una manifestazione documentale consistente nella sottoscrizione di un'istanza di iscrizione. Il versamento delle quote di iscrizione deve risultare dalla documentazione contabile in possesso dell'associazione. L'elenco deve essere nominativo ed indicare la residenza degli iscritti.

Modalità probatorie: occorre presentare al riguardo dichiarazione sostitutiva circa l'effettiva esistenza di un elenco degli associati aggiornato al 31/12/2010 e riportante l'indicazione dei versamenti da ciascuno effettuati. L'insieme dei versamenti effettuati nel 2010 annotati nell'elenco dei soci deve risultare coerente con l'indicazione, nel bilancio 2010, dell'ammontare delle quote versate dagli associati. L'amministrazione regionale ne verificherà successivamente la coerenza sulla base dei dati contenuti nel bilancio 2010. Il bilancio o rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2010 dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati.

4. “numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse” (art. 6, comma 2, lett. d) della legge). I dati relativi alla popolazione da prendere in considerazione ai fini del calcolo della quota sono quelli risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile effettuata dall'ISTAT (dunque quella aggiornata all'01/01/2010).

Modalità probatorie: occorre, al riguardo, presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti la circostanza che il numero degli iscritti, così come risultante alla data del 31/12/2010, non è inferiore alle soglie normativamente prescritte per ciascun ambito territoriale. Occorre, altresì, allegare il modulo utilizzato per il tesseramento degli iscritti (vale a dire il modello o facsimile dei moduli concretamente utilizzati per il tesseramento).

5. “tenuta dei libri contabili (...) ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite (del 2009 n.d.r.) con indicazione delle quote versate dagli associati” (art. 6, comma 2, lett. e) della legge).

Modalità probatorie: occorre al riguardo presentare copia autentica (o conforme all'originale) del verbale (con annessi i relativi documenti contabili) da cui risulti l'approvazione, da parte dell'organo statutariamente competente, del bilancio annuale relativo all'esercizio 2009. Nel caso in cui l'ordinamento associativo contempli la regola della competenza su base provinciale all'approvazione del bilancio, l'onere probatorio si intende riferito ai bilanci su base provinciale.

6. “non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione” (art. 6, comma 2, lett. g) della legge).

Modalità probatorie: occorre al riguardo presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione di contenuto conforme al requisito normativo.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rese dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con le modalità di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto attiene la tempistica procedimentale, tenuto conto che in data 08/03/2011 si conclude il periodo di iscrizione transitoria all'Elenco prevista dall'art. 14, comma 1 della legge e che il termine di conclusione del procedimento di iscrizione all'Elenco è fissato (ex art. 6, comma 4 della legge) in 60 giorni, è individuabile alla data del 07/01/2011 il termine ultimo per la presentazione, da parte delle Associazioni dei consumatori, dell'istanza di conferma dell'iscrizione all'Elenco, corredata dai documenti necessari. Restano salvi i termini di sospensione del procedimento previsti dagli articoli 2 e 10 bis della legge 241/1990 s.m.i. In tal caso, nell'evenienza dell'accoglimento dell'istanza, il provvedimento di iscrizione sarà adottato con decorrenza retroattiva a partire dal 09/03/2011.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

viste le LL.RR. 7/2005, 23/2008 e 24/2009;
vista la legge 241/1990 s.m.i.;
visto il D.P.R. 445/2000 s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 46 – 13495 dell'08/03/2010;

determina

- di dare atto che la conferma dell'iscrizione all'Elenco regionale, di cui all'art. 6 della L.R. 24/2009, delle Associazioni già iscritte all'Albo regionale previsto dalla L.R. 21/1985 s.m.i. avverrà, previo accertamento del possesso dei requisiti a tal fine normativamente prescritti, secondo le modalità descritte in premessa;

- di dare altresì atto che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze scadrà il 07/01/2011.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Roberto Corgnati